

Considerato, altresì, che il piano di settore è lo strumento programmatico strategico del comparto destinato a fornire alle regioni un chiaro indirizzo sulle misure di interesse da inserire nella Strategia forestale nazionale;

Visto il parere positivo espresso dal Tavolo di filiera legno nella riunione del 30 novembre 2022 sul Piano di settore sughericolo 2022-2026;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2023;

Decreta:

Articolo unico

Piano di settore sughericolo 2022-2026

1. È adottato il Piano di settore sughericolo 2022-2026, composto da un documento sintetico e da un allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 aprile 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 697

AVVERTENZA:

Il Piano di settore è composto da un documento sintetico e da un allegato tecnico che potranno essere visionati, unitamente al decreto, nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/filiere/piani di settore/legno».

23A03455

DECRETO 14 giugno 2023.

Proroga dei termini dei programmi annuali di produzione con il metodo biologico al 30 giugno 2023.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti

degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;


Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2023, reg. n. 297, con il quale è stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

Visto il decreto ministeriale n. 2297771 del 20 maggio 2022 «Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»;



Visto il decreto direttoriale n. 22877 del 17 gennaio 2023 recante «Modifica del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012» recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto direttoriale n. 247047 dell'11 maggio 2023 di modifica del decreto direttoriale n. 22877 del 17 gennaio 2023 sulle disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 300209 del 9 giugno 2023, recante «Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023»;

Considerata la necessità di allineare i termini della presentazione dei programmi annuali di produzione con i termini di presentazione delle domande PAC prima della scadenza del termine del 15 giugno fissato con il sopracitato decreto 11 maggio 2023;

Preso atto delle richieste formulate dalla Regione Veneto, quale coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome, con nota n. 315518 del 12 giugno 2023 e del mondo associativo, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 15 giugno al 30 giugno 2023;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 15 giugno al 30 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dal decreto direttoriale n. 247047 dell'11 maggio 2023 all'art. 1, comma 1, è prorogato dal 15 giugno al 30 giugno 2023.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2023

Il Capo del dipartimento: SCALERA

23A03552

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 2023.

Disciplina del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in forza del quale con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218;

Visti gli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto l'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Art. 2.

Codice identificativo

1. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso per magistrato ordinario avviene per via telematica. Una volta inviata la domanda di partecipazione, al candidato viene associato un codice identificativo, che sarà utilizzato per la consegna alla Commissione dei testi dei codici e delle leggi dello Stato e per accedere nei locali destinati per l'esame nei giorni fissati per le prove.

